

guentemente l'articolo 6 della legge 19 luglio 1862, n. 722, articolo 6, e l'articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 899, nel senso di elevare a lire 12,000 la somma minima per il cumulo degli stipendi, in corrispondenza alle esigenze attuali di vita, tenendo presente l'odierno svalutamento della moneta e quindi provvedere alla inadeguata legge del 1862 ».

RISPOSTA. — « L'interrogazione degli onorevoli Di Fausto, Piva e Merlin tende a fare elevare, in vista del grave rincaro verificatosi nel costo della vita, il limite massimo, entro il quale è consentito il cumulo integrale degli stipendi.

« Al riguardo deve riconoscersi che la misura del detto limite, ammessa in sole lire 5000, se poteva ritenersi sufficiente nel 1862, epoca in cui venne determinata, non può oggi per quanto elevata in corrispondenza dell'aumento di stipendio consentito dal decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, considerarsi adeguata al rincaro del costo della vita verificatosi gradatamente nell'ultimo cinquantennio, rincaro divenuto ora gravissimo, in conseguenza dello squilibrio prodotto dalla guerra nei mercati mondiali.

« Non si esclude, pertanto, che possano esservi ragioni di equità per consigliare di elevare, sia pure in via temporanea, il suindicato limite di lire 5.000.

« La questione non mancherà di formare oggetto di esame e di studio da parte di questo Ministero, onde trovare una soluzione che soddisfi gli interessi dei funzionari, compatibilmente con le esigenze dell'Erario.

« Si risponde anche a nome del presidente del Consiglio dei ministri.

« *Il sottosegretario di Stato per il tesoro*

« AGNELLI ».

Di Fausto. — *Ai ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro.* — « Per conoscere se non sia urgente provvedere, finalmente, dopo quattordici mesi, al pagamento degli arretrati di stipendio dovuti agli insegnanti elementari della provincia di Roma, in applicazione delle nuove tabelle organiche che dovevano aver vigore dal 1^o maggio 1919. Ad evitare il malcontento che da molto tempo serpeggia nella classe magistrale, sembrerebbe opportuno autorizzare l'ufficio scolastico provinciale ad anticipare ai maestri un secondo acconto sulle somme da liquidare, in maniera da saldare l'arretrato già liquido ».

RISPOSTA. — « Le cause del ritardato pagamento degli arretrati di stipendio agli insegnanti elementari della provincia di Roma è da attribuirsi unicamente alle difficili condizioni numeriche

del personale della Delegazione del tesoro, che ad onta dei maggiori sforzi fatti non era riuscito a fronteggiare le esigenze dei servizi sempre crescenti, aggravate in questo periodo dalle complesse e improrogabili operazioni relative alla chiusura dell'esercizio finanziario.

« Tenuto conto delle giuste richieste della classe magistrale sono state adottate provvidenze per rendere possibile, entro un mese l'espletamento del complesso lavoro, riguardante ben duemila partite.

« Per agevolare gli interessati si è anche disposto perchè l'invio dei relativi ordini agli uffici pagatori nella provincia venga fatto gradualmente, con preferenza per quei centri dove la classe magistrale è più numerosa.

« Tutto ciò non rende più necessario di ricorrere all'anticipazione del secondo acconto giusta la proposta dell'interrogante, anticipazione che senza rimuovere radicalmente l'inconveniente avrebbe cagionato un non indifferente lavoro contabile sia all'ufficio scolastico, sia alla delegazione del tesoro.

« Si risponde anche a nome del ministro della istruzione pubblica.

« *Il sottosegretario di Stato per il tesoro*

« AGNELLI ».

Di Giovanni Edoardo. — *Ai ministri d'agricoltura, dell'industria e commercio e delle finanze.* — « Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per reprimere l'abuso delittuoso della pesca con la dinamite ed altre materie esplosive, esercitata in danno della numerosa classe dei pescatori di Siracusa, con sfacciata imprudenza sotto gli occhi stessi delle autorità, determinando l'impoverimento del mare costiero e compiendo una vera opera di distruzione dell'industria peschereccia. Ad evitare l'incalcolabile danno che deriva da siffatta opera insensata è necessario stabilire un intenso servizio di vigilanza da parte degli agenti di finanza e di pubblica sicurezza esercitato col concorso di mezzi adatti e rapidi (servizio di motoscafi) onde sorprendere in flagranza di reato gli autori impartendo agli organi competenti disposizioni precise per l'applicazione di rigorose misure di prevenzione e di repressione ».

RISPOSTA. — L'impiego, nella pesca, della dinamite o di altre materie esplosive, impiego proibito dall'articolo 5 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, si è alquanto accentuato durante la guerra e nell'immediato dopo guerra, per la facilità con cui i privati hanno potuto entrare in possesso di esplosivi ed apprenderne il modo d'impiego.

« La misura preventiva contro tale abuso non può che consistere essenzialmente in un rafforzamento del servizio di vigilanza sulle fabbriche e